

**14.3.3. Ministeriale 28 dicembre 1811**

Valutazione dei diritti che spettano al Tavoliere, ai Comuni ed ai proprietari sulle terre di portata

*Ai Commissari del Re per la divisione de' demani*

Nel travaglio de' 27 del corrente ho messo sotto gli occhi di S.M. la quistione insorta nel fissare la valutazione de' diritti del Tavoliere, de' Comuni, e de' proprietari sulle terre di *portata*.

Sua Maestà si è degnata risolvere Sovranamente, che si debba a' Comuni in compenso dei diritti, che rappresentano la dodicesima parte dell'intero fondo, senza deduzione alcuna di diritti fiscali, di modo che il dodicesimo debba esser percepito sulla totalità del fondo, e precedentemente ad ogni altro accantonamento.

Questo metodo, signor Commissario, l'adotterete per punto generale in tutti i casi della complicazione de' diritti di simil natura.

**14.3.4. Rescritto 9 giugno 1846**

Inapplicabilità alle altre Province del Decreto 16 ottobre 1809

Si è fatta quistione se le disposizioni contenute nel Decreto de' 16 ottobre 1809 concernenti le svariate prestazioni dette decimali, che pretendevansi a carico de' coloni delle terre ex-feudali della Provincia di Terra d'Otranto dagli antichi baroni di esse, fossero speciali per quella Provincia, o dovessero dirsi generali; per modo che andassero applicate alle prestazioni pretese dagli ex-feudatari delle altre Province del Regno. Cotesta quistione portata talvolta alla conoscenza de' tribunali è stata variamente decisa.

In proposito di tale dubbio si è fatto osservare che i provvedimenti contenuti nel citato Decreto del 16 ottobre 1809 furono provocati con apposita ragionata consultazione della allora Commissione feudale, nel fine di provvedere governativamente alla uniforme esecuzione della Legge del 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità, per tutte le terre ex-feudali della Provincia di Terra d'Otranto, per le quali avveravansi condizioni affatto speciali; non che di determinare quali delle prestazioni molteplici pretese dagli ex-feudatari della stessa Provincia dovessero reputarsi colpite dalla Legge del 1806; e che questo concetto risulta chiaramente,

così dal preambolo nel sopracitato Decreto del 1809, come dal tenore e dallo spirito delle disposizioni in esso comprese.

Sommesso l'esposto dubbio alla sovrana intelligenza, SM il Re nel CO di S. de' 9 andante, in vista delle su espresse considerazioni, volendo prevenire ogni ulteriore contestazione sopra somigliante subbietto, si è degnata dichiarare, che le determinazioni comprese nel cennato decreto del 1809 per le decime ex-feudali della Provincia di Terra d'Otranto non si estendono, n sono applicabili ad ogni altra Provincia del Regno.

**14.3.5. Regio Decreto 14 settembre 1858**

Che approva il Regolamento per l'uso e la reintegra dei tratturi del Tavoliere di Puglia e dei loro accessori, e per le contravvenzioni commesse a danno dei medesimi

Volendo che la pastorizia del Tavoliere di Puglia sia innalzata a migliori condizioni, con apprestarle i vantaggi che si derivano dal libero transito degli armenti e de' greggi de' censuarii pastori, e dall'uso gratuito di erbaggio abbondante per i tratturi, bracci di tratturi, e riposi laterali;

Veduti i Decreti de' giorni 8 agosto 1832, e 7 maggio 1839;

Veduti i Regolamenti annessi a' Decreti medesimi;

Veduto il parere della Consulta de' Nostri Reali Domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

**Art. 1.** Rimane da Noi approvato il Regolamento annesso al presente Decreto, e relativo al transito ed agli erbaggi de' tratturi del Tavoliere di Puglia, alla reintegra de' medesimi tratturi, bracci di essi e riposi, ed alle contravvenzioni, che in qualunque modo impedissero l'uso di essi a danno de' censuarii pastori.

**Art. 2.** Tutte le disposizioni anteriori al presente Decreto, le quali hanno a scopo gli oggetti contemplati nell'articolo precedente, sono abrogate.

**Art. 3.** Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.